DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING

Art. 7

Farmaci contenenti sostanze dopanti

I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialita' farmaceutica. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto e' stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva". Il Ministero della sanita' controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista e' tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping
Estremi	Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-tutela-sanitaria-delle-attivita-sportive-e-della/art-7-farmaci-contenenti-sostanze-dopanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it